

Procedura di consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza sull'imposizione minima (OIMM): confronto tra il diritto vigente e l'avamprogetto

Diritto vigente	Progetto posto in consultazione
<p><i>Art. 1 Oggetto e campo di applicazione</i></p> <p>La presente ordinanza disciplina l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese attraverso un'imposta integrativa, determinata sulla base degli utili delle loro entità costitutive¹ che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa svizzera); b. non appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa internazionale). 	<p><i>Art. 1 Oggetto e campo di applicazione</i></p> <p>¹ La presente ordinanza disciplina l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese attraverso un'imposta integrativa, determinata sulla base degli utili delle loro entità costitutive che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa svizzera); b. non appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa internazionale). <p>² La presente ordinanza disciplina inoltre l'attuazione dello scambio automatico delle dichiarazioni di informazioni GloBE (GloBE Information Return [GIR], dichiarazione GloBE) tra la Svizzera e i suoi Stati partner.</p>
<p><i>Art. 2 Diritto applicabile</i></p> <p>¹ Le norme tipo globali del 14 dicembre 2021² in materia di lotta all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili emanate dall'Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e degli Stati del G20 (Global Anti-Base Erosion Model Rules [Pillar Two], norme tipo GloBE), fatto salvo il capoverso 2, si applicano direttamente all'imposta integrativa internazionale e per analogia all'imposta integrativa svizzera.³</p> <p>² Non sono applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'articolo 9.3.5 delle norme tipo GloBE⁴ b. per l'imposta integrativa svizzera, gli articoli 4.3.2 lettere a e c–e nonché 6.4 delle norme tipo GloBE. <p>³ Le norme tipo GloBE devono essere interpretate in particolare secondo il relativo commentario⁶ e le pertinenti normative dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e degli Stati del G20.</p> <p>⁴ Nell'applicazione delle norme tipo GloBE, la Svizzera è considerata «implementing jurisdiction» ai sensi delle norme tipo GloBE.</p>	<p><i>Art. 2 Diritto applicabile</i></p> <p>¹ Le norme tipo globali del 14 dicembre 2021⁵ in materia di lotta all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili emanate dall'Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e degli Stati del G20 (Global Anti-Base Erosion Model Rules [Pillar Two], norme tipo GloBE), fatto salvo il capoverso 2, si applicano direttamente all'imposta integrativa internazionale e per analogia all'imposta integrativa svizzera.</p> <p>² Non sono applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'articolo 9.3.5 delle norme tipo GloBE; b. per l'imposta integrativa svizzera, l'articolo 6.4 delle norme tipo GloBE. <p>³ Le norme tipo GloBE devono essere interpretate in particolare secondo il relativo commentario⁷ e le pertinenti normative dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e degli Stati del G20.</p> <p>⁴ Nell'applicazione delle norme tipo GloBE, la Svizzera è considerata «implementing jurisdiction» ai sensi delle norme tipo GloBE.</p> <p>⁵ Lo scambio automatico delle dichiarazioni GloBE tra la Svizzera e gli Stati partner è effettuato:</p>

¹ Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 692). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² Le norme tipo GloBE sono consultabili gratuitamente all'indirizzo: www.oecd.org > Topics > Tax > Base erosion and profit shifting > BEPS Actions > Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy > December 2021: Global Anti-Base Erosion Model (GloBE) Rules – Pillar Two.

³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 692).

⁴ Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 692). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵ Le norme tipo GloBE sono consultabili gratuitamente all'indirizzo: www.oecd.org > Topics > Global Minimum Tax > Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) > December 2021: Global Anti-Base Erosion Model (GloBE) Rules – Pillar Two.

⁶ Il commentario è consultabile gratuitamente all'indirizzo: www.oecd.org > Topics > Tax > Base erosion and profit shifting > BEPS Actions > Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy > March 2022: Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model (GloBE) Rules – Pillar Two.

⁷ Il commentario è consultabile gratuitamente all'indirizzo: www.oecd.org > Topics > Global Minimum Tax > Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) > April 2024: Consolidated Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (2023).

Diritto vigente	Progetto posto in consultazione
	<p>a. secondo l'Accordo multilaterale del ... tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE (Accordo GloBE)⁸;</p> <p>b. secondo altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese.</p> <p>⁶ Sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell'accordo applicabile nel singolo caso.</p>
<p><i>Art. 5</i></p> <p>¹ L'entità costitutiva fiscalmente appartenente alla Svizzera assoggettata all'imposta integrativa internazionale secondo la regola di inclusione del reddito (<i>Income Inclusion Rule</i>, IIR) conformemente agli articoli 2.1–2.3 delle norme tipo GloBE è assoggettata anche all'imposta integrativa svizzera e all'imposta integrativa internazionale secondo la regola sui profitti a bassa imposizione (UTPR).</p> <p>² Se in Svizzera non è assoggettata all'imposta integrativa internazionale secondo l'IIR alcuna entità costitutiva, è assoggettata all'imposta integrativa svizzera e all'imposta integrativa internazionale secondo l'UTPR l'entità costitutiva con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l'articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD⁹, escludendo le sue partecipazioni. Questa entità costitutiva rimane assoggettata all'imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE.</p> <p>³ Se in Svizzera è assoggettata all'imposta integrativa internazionale secondo l'IIR più di un'entità costitutiva, di tali entità costitutive è assoggettata all'imposta integrativa svizzera e all'imposta integrativa internazionale secondo l'UTPR quella con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l'articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD, escludendo le sue partecipazioni. Questa entità costitutiva rimane assoggettata all'imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE.¹⁰</p> <p>⁴ Nel caso di una joint venture o di un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria secondo l'articolo 4, è assoggettata all'imposta integrativa svizzera la sua entità costitutiva più elevata appartenente fiscalmente alla Svizzera. Se nessuna delle entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera può essere considerata la più elevata, l'obbligo di assoggettamento all'imposta integrativa è retto dal capoverso 2.</p> <p>⁵ Se, in un caso concreto, è controverso quale entità costitutiva di un gruppo di imprese sia assoggettata all'imposta integrativa, questa entità viene stabilita dalla seguente autorità:</p>	<p><i>Art. 5</i></p> <p>¹ L'assoggettamento all'imposta integrativa internazionale secondo la regola di inclusione del reddito (<i>Income Inclusion Rule</i>, IIR) è determinato conformemente agli articoli 2.1–2.3 delle norme tipo GloBE; quest'obbligo fiscale sussiste indipendentemente dal fatto che le partecipazioni detenute durante un esercizio in altre giurisdizioni fiscali riguardino un'entità costitutiva a bassa imposizione.</p> <p>² L'entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera assoggettata all'imposta integrativa internazionale secondo l'IIR è assoggettata anche all'imposta integrativa svizzera e all'imposta integrativa internazionale secondo la regola sui profitti a bassa imposizione (UTPR).</p> <p>³ Se in Svizzera non è assoggettata all'imposta integrativa internazionale secondo l'IIR alcuna entità costitutiva, è assoggettata all'imposta integrativa svizzera e all'imposta integrativa internazionale secondo l'UTPR l'entità costitutiva con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l'articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD¹², escludendo le sue partecipazioni. Questa entità costitutiva rimane assoggettata all'imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE.</p> <p>⁴ Se in Svizzera è assoggettata all'imposta integrativa internazionale secondo l'IIR più di un'entità costitutiva, di tali entità costitutive è assoggettata all'imposta integrativa svizzera e all'imposta integrativa internazionale secondo l'UTPR quella con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l'articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD, escludendo le sue partecipazioni. Questa entità costitutiva rimane assoggettata all'imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE.</p> <p>⁵ Nel caso di una joint venture o di un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria secondo l'articolo 4, è assoggettata all'imposta integrativa svizzera la sua entità costitutiva più elevata appartenente fiscalmente alla Svizzera. Se nessuna delle entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera può essere considerata la più elevata, l'obbligo di assoggettamento all'imposta integrativa è retto dal capoverso 2.</p> <p>⁶ Se, in un caso concreto, è controverso quale entità costitutiva di un gruppo di imprese sia assoggettata all'imposta integrativa, questa entità viene stabilita dalla seguente autorità:</p>

⁸ Inserire la fonte dopo la pubblicazione.

⁹ RS 642.11

¹⁰ Nuova testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 692).

¹² RS 642.11

Diritto vigente	Progetto posto in consultazione
<p>a. nei casi in cui le entità costitutive di un gruppo di imprese appartengono fiscalmente allo stesso Cantone, dall'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa; la decisione dell'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa è impugnabile con reclamo secondo gli articoli 14 e 24 nonché con ricorso secondo l'articolo 25;</p> <p>b. in tutti gli altri casi, dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC); la decisione dell'AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.¹¹</p> <p>⁶ L'accertamento dell'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa può essere richiesto dall'autorità di tassazione dell'imposta integrativa, dall'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa o da un'entità costitutiva interessata del relativo gruppo di imprese. A tale scopo, le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera del gruppo di imprese devono designare una rappresentanza comune in Svizzera.</p> <p>⁷ L'autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l'incarto all'autorità competente.</p>	<p>a. nei casi in cui le entità costitutive di un gruppo di imprese appartengono fiscalmente allo stesso Cantone, dall'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa; la decisione dell'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa è impugnabile con reclamo secondo gli articoli 14 e 24 nonché con ricorso secondo l'articolo 25;</p> <p>b. in tutti gli altri casi, dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC); la decisione dell'AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.</p> <p>⁷ L'accertamento dell'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa può essere richiesto dall'autorità di tassazione dell'imposta integrativa, dall'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa o da un'entità costitutiva interessata del relativo gruppo di imprese. A tale scopo, le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera del gruppo di imprese devono designare una rappresentanza comune in Svizzera.</p> <p>⁸ L'autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l'incarto all'autorità competente.</p>
<p><i>Art. 9 cpv. 3</i></p> <p>³ Se non tutte le entità costitutive fiscalmente appartenenti alla Svizzera soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 oppure se gli esercizi per i quali sono stati allestiti i conti annuali secondo il capoverso 2 di una o più entità costitutive fiscalmente appartenenti alla Svizzera non coincidono con l'esercizio ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE, l'imposta integrativa svizzera è calcolata sulla base del conto annuale, allestito conformemente agli articoli 3.1.2 e 3.1.3 delle norme tipo GloBE.</p>	<p><i>Art. 9 cpv. 3</i></p> <p>³ Se non tutte le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 oppure se gli esercizi per i quali sono stati allestiti i conti annuali secondo il capoverso 2 di una o più entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera non coincidono con l'esercizio ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE, l'imposta integrativa svizzera è calcolata per tale esercizio, conformemente agli articoli 3.1.2 e 3.1.3 delle norme tipo GloBE, sulla base dell'utile o della perdita annuale registrati.</p>
<p><i>Art. 13 cpv. 2</i></p> <p>² Per il resto la quota cantonale del gettito lordo dell'imposta integrativa spetta ai Cantoni in base all'appartenenza fiscale delle entità costitutive cui è stata imputata l'imposta integrativa. Se un'entità costitutiva dispone di oggetti dell'imposta in più Cantoni, il gettito lordo spetta ai Cantoni in base all'imputazione a tali oggetti dell'imposta.</p>	<p><i>Art. 13 cpv. 2</i></p> <p>² Per il resto la quota cantonale del gettito lordo dell'imposta integrativa spetta ai Cantoni in base all'appartenenza fiscale delle entità costitutive cui è stata imputata l'imposta integrativa. Se un'entità costitutiva dispone di oggetti dell'imposta in più Cantoni, il gettito lordo spetta ai Cantoni in base all'imputazione a tali oggetti dell'imposta. In caso di cambiamento dell'appartenenza fiscale di un'entità costitutiva durante l'esercizio ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE, il gettito lordo spetta ai Cantoni sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.</p>
<p><i>Art. 16 cpv. 2</i></p> <p>² Le autorità cantonali tassano e riscuotono l'imposta integrativa dalle entità costitutive assoggettate che all'inizio dell'esercizio ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE appartengono fiscalmente al Cantone.</p>	<p><i>Art. 16 cpv. 2</i></p> <p>² Le autorità cantonali tassano e riscuotono l'imposta integrativa dalle entità costitutive assoggettate all'imposta integrativa secondo l'articolo 5 che all'inizio dell'esercizio ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE appartengono fiscalmente al Cantone.</p>

¹¹ Nuova testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 692).

Diritto vigente	Progetto posto in consultazione
Sezione 3: Sistema d'informazione dell'imposta integrativa	Titolo prima dell'art. 17 Sezione 3: Sistemi d'informazione
<i>Art. 17 Sachüberschrift, Abs. 1, Abs. 3, Abs. 4 Einleitungssatz, Abs. 5 Einleitungssatz und Abs. 7</i>	<i>Art. 17, rubrica, nonché cpv. 1, 3, 4, frase introduttiva, 5, frase introduttiva, e 7</i>
<i>Organizzazione, contenuto</i>	<i>Organizzazione, contenuto del sistema d'informazione dell'imposta integrativa</i>
1 Per attuare l'imposizione minima i Cantoni gestiscono congiuntamente un sistema d'informazione.	1 Per attuare l'imposizione minima, i Cantoni gestiscono congiuntamente un sistema d'informazione dell'imposta integrativa.
3 La Confederazione predispone un portale per accedere al sistema d'informazione. 4 Il sistema d'informazione serve in particolare:	3 La Confederazione predispone un portale per accedere al sistema d'informazione dell'imposta integrativa. 4 Il sistema d'informazione dell'imposta integrativa serve in particolare:
5 Il sistema d'informazione contiene segnatamente i seguenti dati: 7 Le autorità di tassazione dell'imposta integrativa, le amministrazioni cantonali dell'imposta integrativa e l'AFC utilizzano sistematicamente l'IDI per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza.	5 Il sistema d'informazione dell'imposta integrativa contiene segnatamente i seguenti dati: 7 <i>Abrogato</i>
Art. 18 Diritti di trattamento 1 L'autorità di tassazione dell'imposta integrativa e l'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa possono trattare i loro dati nel sistema d'informazione per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza. 2 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni possono consultare: a. l'elenco centrale dell'imposta integrativa; b. i dati delle entità costitutive di un gruppo di imprese, se le entità costitutive o gli oggetti dell'imposta di tale gruppo di imprese appartengono fiscalmente al Cantone. 3 I Cantoni possono utilizzare i dati di cui vengono a conoscenza in virtù della presente ordinanza per adempiere i propri compiti nell'ambito dell'imposta federale diretta. 4 Possono elaborare e pubblicare statistiche sull'imposta integrativa. 5 Per adempiere i propri compiti secondo la presente ordinanza, l'AFC può trattare i dati del sistema d'informazione, compresi i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Può utilizzare tali dati per adempiere i propri compiti nell'ambito dell'imposta federale diretta. 6 Può elaborare e pubblicare statistiche sull'imposta integrativa.	Art. 18 Diritti di trattamento 1 L'autorità di tassazione dell'imposta integrativa e l'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa possono trattare i loro dati nel sistema d'informazione dell'imposta integrativa per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza. 2 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni possono consultare: a. l'elenco centrale dell'imposta integrativa; b. i dati delle entità costitutive di un gruppo di imprese, se le entità costitutive o gli oggetti dell'imposta di tale gruppo di imprese appartengono o appartenevano fiscalmente al Cantone. 3-6 <i>Abrogati</i>

Diritto vigente	Progetto posto in consultazione
	<p>Art. 18a <i>Organizzazione, contenuto del sistema d'informazione GIR</i></p> <p>¹ L'AFC gestisce un sistema d'informazione per la ricezione e l'elaborazione delle dichiarazioni GloBE (sistema d'informazione GIR).</p> <p>² L'AFC può trattare nel sistema i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, se tali dati sono necessari all'adempimento dei suoi compiti secondo la presente ordinanza.</p> <p>³ Il sistema d'informazione GIR serve in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alla tenuta di un elenco centrale delle entità costitutive assoggettate all'imposta integrativa che compilano una dichiarazione GloBE o forniscono indicazioni sulla presentazione della dichiarazione da parte di un'altra entità costitutiva (elenco centrale GIR); b. alla presentazione e al trattamento per via elettronica delle dichiarazioni GloBE; c. all'invio delle dichiarazioni GloBE agli Stati partner e al loro ricevimento dagli stessi; d. al trattamento di procedure legali connesse all'accordo applicabile e alla presente ordinanza; e. alla verifica secondo l'articolo 28/; f. all'imposizione e all'esecuzione di sanzioni amministrative e penali; g. al trattamento di domande di assistenza amministrativa e giudiziaria; h. all'elaborazione di statistiche. <p>⁴ Il sistema d'informazione GIR contiene segnatamente i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'elenco centrale GIR; b. le dichiarazioni GloBE. <p>⁵ L'elenco centrale GIR contiene segnatamente i seguenti dati delle entità costitutive assoggettate all'imposta integrativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la ditta; b. la sede; c. il numero IDI; d. le persone autorizzate a rappresentare le entità costitutive; e. indicazioni sulla presentazione della dichiarazione GloBE da parte di un'altra entità costitutiva. <p>⁶ L'AFC può concedere alle autorità di tassazione dell'imposta integrativa e alle amministrazioni cantonali dell'imposta integrativa l'accesso mediante procedura di richiamo ai dati nel sistema d'informazione GIR.</p>
	<p>Art. 18b <i>Diritti di trattamento</i></p> <p>¹ L'AFC può trattare i dati nel sistema d'informazione GIR per adempiere i suoi compiti secondo la presente ordinanza e l'accordo applicabile.</p> <p>² Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni possono consultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'elenco centrale GIR; b. la dichiarazione GloBE di un gruppo di imprese, se le entità costitutive o gli oggetti dell'imposta di tale

Diritto vigente	Progetto posto in consultazione
	gruppo di imprese appartengono o appartenevano fiscalmente al Cantone.
	<p><i>Art. 18c</i> <i>Distruzione di set di dati</i></p> <p>L'AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui li ha ricevuti.</p>
	<p><i>Art. 18d</i> <i>Disposizioni comuni</i></p> <p>¹ Le autorità di tassazione dell'imposta integrativa, le amministrazioni cantonali dell'imposta integrativa e l'AFC utilizzano sistematicamente l'IDI per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza.</p> <p>² I Cantoni possono utilizzare i dati di cui vengono a conoscenza in virtù della presente ordinanza per adempiere i propri compiti nell'ambito dell'imposta federale diretta.</p> <p>³ Possono elaborare e pubblicare statistiche sull'imposta integrativa.</p> <p>⁴ Per adempiere i propri compiti secondo la presente ordinanza, l'AFC può trattare i dati del sistema d'informazione dell'imposta integrativa e quelli del sistema d'informazione GIR, compresi i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Può utilizzare tali dati per adempiere i propri compiti nell'ambito dell'imposta federale diretta.</p> <p>⁵ Può elaborare e pubblicare statistiche sull'imposta integrativa e sulle dichiarazioni GloBE presentate o ricevute dagli Stati partner.</p>
<p><i>Art. 19</i> <i>Obblighi dall'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa</i></p> <p>¹ L'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa secondo l'articolo 5 deve annunciarsi spontaneamente nel sistema d'informazione entro il termine previsto dall'articolo 20 per la presentazione della dichiarazione dell'imposta integrativa.</p> <p>² Deve presentare per via elettronica i suoi dati secondo l'articolo 17 capoversi 5 lettere a e d nonché 6.</p> <p>³ Quando il suo assoggettamento all'imposta integrativa cessa, l'entità costitutiva deve annunciarlo spontaneamente nel sistema d'informazione dell'imposta integrativa.</p>	<p><i>Art. 19</i> <i>Obblighi dell'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa</i></p> <p>¹ L'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa secondo l'articolo 5 deve annunciarsi spontaneamente nei sistemi d'informazione di cui agli articoli 17 e 18a entro il termine previsto dall'articolo 20 per la presentazione della dichiarazione dell'imposta integrativa.</p> <p>² Deve presentare per via elettronica i suoi dati secondo l'articolo 17 capoversi 5 lettere a e d nonché 6 come pure quelli secondo l'articolo 18a capoverso 5.</p> <p>³ Quando il suo assoggettamento all'imposta integrativa o l'obbligo di presentare una dichiarazione GloBE cessa, l'entità costitutiva deve annunciarlo spontaneamente nei sistemi d'informazione.</p>
	<p><i>Titolo dopo l'art. 28</i></p> <p>Capitolo 8a: Dichiarazione GloBE</p> <p>Sezione 1: Dichiarazione GloBE</p>
	<p><i>Art. 28a</i> <i>Contenuto e forma</i></p> <p>La dichiarazione GloBE comprende le informazioni ai sensi degli articoli 8.1.4–8.1.6 delle norme tipo GloBE e delle pertinenti normative emanate dall'Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e degli Stati del G20.</p>

Diritto vigente	Progetto posto in consultazione
	<p>Art. 28b <i>Lingua</i></p> <p>Le dichiarazioni GloBE devono essere redatte in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.</p>
	<p>Art. 28c <i>Valuta</i></p> <p>Gli importi che figurano nelle dichiarazioni GloBE sono espressi in valuta svizzera o nella valuta più importante per l'attività del gruppo di imprese multinazionale.</p>
	<p><i>Titolo prima dell'art. 28d</i></p> <p>Sezione 2: Obblighi delle entità costitutive</p>
	<p>Art. 28d <i>Obbligo di presentare la dichiarazione GloBE</i></p> <p>¹ Ogni entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa secondo l'articolo 5 è tenuta a presentare la dichiarazione GloBE nel sistema d'informazione GIR di cui all'articolo 18a.</p> <p>² L'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa non è tenuta a presentare la dichiarazione GloBE conformemente al capoverso 1 se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un'altra entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera del gruppo di imprese si annuncia nel sistema d'informazione GIR di cui all'articolo 18a e presenta la dichiarazione GloBE entro il termine previsto dall'articolo 20; o b. un'entità costitutiva del gruppo di imprese presenta la dichiarazione GloBE in un'altra giurisdizione fiscale conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.1.1 o 8.1.2 delle norme tipo GloBE. <p>³ L'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa rimane soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione GloBE se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la giurisdizione fiscale cui appartiene fiscalmente l'entità costitutiva di cui al capoverso 2 lettera b non è uno Stato partner; o b. lo Stato partner cui appartiene fiscalmente l'entità costitutiva di cui al capoverso 2 lettera b presenta un'omissione sistematica. <p>⁴ Se l'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa non presenta la dichiarazione GloBE nel sistema d'informazione GIR conformemente al capoverso 1, ne informa l'AFC nel sistema d'informazione GIR indicando l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione GloBE e la giurisdizione fiscale cui appartiene quest'ultima.</p> <p>⁵ Le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera che presentano la dichiarazione GloBE devono fornire all'AFC informazioni su tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione dell'accordo applicabile e della presente ordinanza.</p> <p>⁶ Su richiesta dell'AFC, le altre entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese devono fornire informazioni relative alla ditta, all'indirizzo e all'appartenenza fiscale dell'entità costitutiva tenuta a presentare la dichiarazione GloBE, se l'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa non fornisce tali informazioni.</p>

Diritto vigente	Progetto posto in consultazione
	<p><i>Art. 28e Termine di presentazione della dichiarazione GloBE</i></p> <p>¹ L'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa deve presentare la dichiarazione GloBE o fornire l'indicazione dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione in Svizzera o all'estero entro i termini previsti dall'articolo 20 capoverso 1 per la dichiarazione dell'imposta integrativa.</p>
	<p><i>Art. 28f Sanzione amministrativa in caso di inosservanza</i></p> <p>Se l'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa o l'entità costitutiva di cui all'articolo 28d capoverso 2 lettera a non osserva il termine impartito, alla prima viene addebitata una sanzione amministrativa di 200 franchi, ma al massimo di 50 000 franchi, per ogni giorno trascorso dalla scadenza del termine fino al ricevimento della dichiarazione GloBE da parte dell'AFC.</p>
	<p><i>Titolo prima dell'art. 28g</i> Sezione 3: Trasmissione delle dichiarazioni GloBE e prescrizione</p>
	<p><i>Art. 28g Trasmissione e impiego delle dichiarazioni GloBE</i></p> <p>¹ L'AFC trasmette le dichiarazioni GloBE ricevute dalle entità costitutive entro i termini stabiliti dall'Accordo GloBE e secondo le relative disposizioni, alle autorità competenti degli Stati partner cui appartiene fiscalmente almeno un'entità costitutiva dello stesso gruppo di imprese multinazionale.</p> <p>² L'AFC segnala alle autorità competenti degli Stati partner le restrizioni inerenti all'impiego delle dichiarazioni GloBE e l'obbligo del segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell'accordo applicabile.</p>
	<p><i>Art. 28h Prescrizione</i></p> <p>¹ Il diritto dell'AFC di esigere che l'entità costitutiva dell'imposta integrativa presenti la dichiarazione GloBE si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.</p> <p>² La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere il diritto alla dichiarazione GloBE che viene portato a conoscenza di un'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa. Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.</p> <p>³ Il diritto si prescrive al più tardi in dieci anni dalla fine dell'anno civile in cui la dichiarazione GloBE avrebbe dovuto essere presentata.</p>
	<p><i>Titolo prima dell'art. 28i</i> Sezione 4: Dichiarazioni GloBE ricevute dagli Stati partner</p>
	<p><i>Art. 28i</i></p> <p>¹ L'AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le dichiarazioni GloBE che ha ricevuto dalle autorità competenti degli Stati partner alle amministrazioni cantonali dell'imposta integrativa e alle autorità di tassazione dell'imposta integrativa di quei Cantoni cui appartengono</p>

Diritto vigente	Progetto posto in consultazione
	<p>fiscalmente le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionale interessato. I collaboratori di tali autorità hanno accesso a queste informazioni mediante procedura di richiamo soltanto se utilizzano l'autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d'identificazione fisico, univoco e non falsificabile.</p> <p>² L'AFC segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all'impiego delle dichiarazioni GloBE e l'obbligo del segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell'accordo applicabile.</p>
	<p><i>Titolo prima dell'art. 28j</i> Sezione 5: Organizzazione e procedura</p>
	<p><i>Art. 28j Compiti dell'AFC</i></p> <p>¹ L'AFC provvede alla corretta applicazione dell'accordo applicabile e della presente ordinanza.</p> <p>² Adotta tutte le misure e precauzioni necessarie a tale scopo.</p> <p>³ Può prescrivere l'utilizzazione di determinati moduli ed esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.</p>
	<p><i>Art. 28k Obbligo del segreto</i></p> <p>¹ Chi è incaricato dell'esecuzione dell'accordo applicabile e della presente ordinanza, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di terzi il segreto su quanto appreso nell'esercizio di questa attività.</p> <p>² L'obbligo del segreto non si applica:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo l'accordo applicabile e la presente ordinanza; b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi che cercano di ottenere informazioni ufficiali dalle autorità incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza; c. se l'accordo applicabile dispensa dall'obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base per tale dispensa.
	<p><i>Art. 28l Verifiche</i></p> <p>¹ L'AFC verifica sulla base delle informazioni disponibili se l'adempimento degli obblighi secondo l'accordo applicabile e la presente ordinanza è completo e conforme agli standard internazionali.</p> <p>² Se constatata che un'entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l'AFC fissa un termine entro cui l'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa deve colmare le lacune, rendendola attenta alle misure di cui al capoverso 3.</p> <p>³ Se l'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa non ha colmato le lacune entro il termine impartito, l'AFC può:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. esigere che siano messi a disposizione i libri contabili, i documenti giustificativi e altri documenti dell'entità costitutiva oppure verificare tale documentazione in loco; b. raccogliere informazioni orali o scritte. <p>⁴ In caso di controversia, l'AFC pronuncia una decisione.</p>

Diritto vigente	Progetto posto in consultazione
	<p>⁵ Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dell'obbligo dell'entità costitutiva a presentare la dichiarazione GloBE secondo l'accordo applicabile e la presente ordinanza; b. della dichiarazione GloBE secondo l'accordo applicabile e la presente ordinanza.
	<p><i>Titolo prima dell'art. 28m</i> Sezione 6: Sospensione e denuncia</p>
	<p><i>Art. 28m Competenza</i></p> <p>¹ L'AFC può agire soltanto con l'approvazione del Consiglio federale se, in virtù dell'accordo applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sospende o denuncia lo scambio della dichiarazione GloBE con uno Stato partner; b. denuncia l'accordo. <p>² Sospende, di propria iniziativa, lo scambio della dichiarazione GloBE con uno Stato partner finché lo Stato partner non soddisfa i requisiti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati.</p>
	<p><i>Art. 28n Richiesta di un'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa</i></p> <p>¹ Un'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa può chiedere al Dipartimento federale delle finanze (DFF) di sospendere lo scambio delle dichiarazioni GloBE con uno Stato partner, se rende verosimile che lo Stato partner viola le disposizioni previste dall'accordo applicabile concernenti l'obbligo del segreto e le restrizioni inerenti all'impiego delle dichiarazioni.</p> <p>² Se il DFF considera la richiesta fondata, la sottopone al Consiglio federale per decisione.</p> <p>³ Se il DFF considera la richiesta infondata, pronuncia una decisione di accertamento della violazione da parte dello Stato partner delle disposizioni previste dall'accordo applicabile concernenti l'obbligo del segreto e le restrizioni inerenti all'impiego delle dichiarazioni GloBE. Se l'autorità di ricorso accoglie un ricorso interposto contro tale decisione, il DFF sottopone la richiesta al Consiglio federale per decisione.</p>
<p>Capitolo 9: Disposizioni penali Sezione 1: Violazione di obblighi procedurali, sottrazione d'imposta</p>	<p><i>Titolo dopo l'art. 28n</i> Capitolo 9: Disposizioni penali Sezione 1: Contravvenzioni in materia di dichiarazione GloBE</p>
	<p><i>Art. 28o Informazioni GloBE false o incomplete</i></p> <p>¹ È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque fornisce nella dichiarazione GloBE intenzionalmente indicazioni errate o incomplete che falsano in modo sostanziale le informazioni richieste e danno un'immagine non veritiera della situazione.</p> <p>² Se la multa applicabile non supera i 25 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6</p>

Diritto vigente	Progetto posto in consultazione
	della legge del 22 marzo 1974 ¹³ sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'entità costitutiva al pagamento della multa (art. 7 DPA).
	<i>Art. 28p</i> <i>Infrazioni contro decisioni dell'autorità</i> È punito con la multa sino a 10 000 franchi chiunque, nel quadro di una verifica secondo l'articolo 28l, non dà seguito intenzionalmente alla decisione dell'autorità sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.
	<i>Art. 28q</i> <i>Competenza e procedura</i> ¹ Il perseguimento e il giudizio di infrazioni agli articoli 28o e 28p sono disciplinati dalla DPA ¹⁴ . ² L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'AFC.
	<i>Titolo prima dell'art. 29</i> Sezione 1a: Contravvenzioni in materia di imposta integrativa
<i>Art. 32</i> <i>Procedura e prescrizione</i> ¹ La procedura è disciplinata per analogia dagli articoli 182 capoversi 1, 3 e 4 nonché 183 LIFD ¹⁵ . ² Sono applicabili per analogia le disposizioni sui principi procedurali, sulla procedura di tassazione e sulla procedura di ricorso. La giurisdizione penale è esclusa. ³ Alla prescrizione dell'azione penale e alla riscossione e prescrizione delle multe e delle spese sono applicabili per analogia gli articoli 184 e 185 LIFD.	<i>Art. 32</i> <i>Competenza e procedura</i> ¹ L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'autorità cantonale secondo l'articolo 15. ² La procedura è disciplinata dagli articoli 182 capoversi 1, 3 e 4 nonché 183 LIFD ¹⁶ . ³ Contro una decisione su reclamo è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente all'articolo 25.
	<i>Art. 32a</i> <i>Prescrizione e riscossione</i> Alla prescrizione dell'azione penale e alla riscossione e prescrizione delle multe e delle spese sono applicabili per analogia gli articoli 184 e 185 LIFD ¹⁷ .
Sezione 2: Delitti fiscali	<i>Titolo prima dell'art. 33</i> Sezione 2: Delitti
<i>Art. 40 cpv. 3</i> ³ In caso di violazione per negligenza di obblighi procedurali o di sottrazione d'imposta per negligenza viene meno la punibilità secondo gli articoli 29 e 30 per gli esercizi ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano prima del 31 dicembre 2026 e terminano prima del 30 giugno 2028.	<i>Art. 40 cpv. 3</i> ³ In caso di violazione per negligenza di obblighi procedurali, di contravvenzioni per negligenza nell'ambito della dichiarazione GloBE o di sottrazione d'imposta per negligenza viene meno la punibilità secondo gli articoli 28a, 29 e 30 nonché la sanzione di diritto amministrativo secondo l'articolo 28f per gli esercizi ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano prima del 31 dicembre 2026 e terminano prima del 30 giugno 2028.

¹³ RS 313.0¹⁴ RS 313.0¹⁵ RS 642.11¹⁶ RS 642.11¹⁷ RS 642.11

Diritto vigente	Progetto posto in consultazione
	<p data-bbox="818 230 1401 360"><i>Art. 40a Trasmissione delle dichiarazioni GloBE che riguardano esercizi antecedenti la ratifica dell'Accordo GloBE</i></p> <p data-bbox="818 371 1406 454">¹ Le disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE si applicano agli esercizi ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano a partire dal 1° gennaio 2024.</p> <p data-bbox="818 465 1394 517">² L'AFC trasmette le dichiarazioni GloBE agli Stati partner soltanto se l'Accordo GloBE è entrato in vigore.</p>